



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
nella persona del giudice **Guido Vannicelli**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. **35104/2012** R.g. promossa da
Consorzio COMPAGNIA ITALIANA DI CONSERVAZIONE (c.f. 07583670018),
elettivamente domiciliato in Milano, piazza Bertarelli 1, presso l'avv. Raffaele DI
PALMA, ma rappresentata e difesa dall'avv. Antonio FERRARA FIERRO

attore, opponente

contro

BANCA PROSSIMA S.p.A. (c.f. 05836420967), elettivamente domiciliata in Milano,
via Larga 7, presso il procuratore e difensore avv. Emilio TOSI

convenuta, opposta

CONCLUSIONI

All'udienza del 28/10/2014 le parti, come sopra rappresentate, così hanno concluso:

Per l'attore:

Nel merito, come da atto di citazione in opposizione; ed in via istruttoria come da memoria dell'8/7/2012 (*rectius*, 2013).

Per la convenuta:

Voglia l'Ill.mo Giudice adito – ogni diversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione avversaria respinta - così giudicare:

Nel merito, in via principale:

- Rigettare *in toto*, per i motivi esposti in narrativa, le istanze *ex adverso* formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;



- Confermare il Decreto Ingiuntivo n. 8917/2012 opposto e, per l'effetto, condannare l'attore al pagamento della complessiva somma ingiunta nel predetto Decreto Ingiuntivo o della maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa, oltre ad interessi e spese legali dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;

In via istruttoria:

- Con ogni più ampia riserva istruttoria nei termini di legge.

In ogni caso:

- Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

PREMESSO

che il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione va limitata ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi;

A. che con citazione portata alla notifica postale *ex lege* n. 53/1994 il 7/5/2012 il Consorzio COMPAGNIA ITALIANA DI CONSERVAZIONE ha proposto opposizione al decreto n. 8917/2012 emesso dal Tribunale di Milano l'8/3/2012, con il quale gli si era ingiunto di pagare alla BANCA PROSSIMA S.p.A., quale saldo al 15/11/2011 del conto corrente di corrispondenza n. 5000/1000/2584 acceso l'11/4/2008¹, la somma residua di € 131.417,12 oltre interessi dal 15/11/2011 al saggio contrattuale indicato in ricorso;

B. che a fondamento dell'opposizione, il Consorzio ha chiesto dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo, e comunque l'infondatezza della pretesa creditoria con esso accolta, eccependo:

- l'incompetenza territoriale del giudice del monitorio, non essendovi alcun criterio di collegamento della causa col Tribunale di Milano,
- la “nullità, irrifiribilità ed indeterminatezza” della procura utilizzata dalla banca in sede di ricorso monitorio,

¹ Vedilo *sub* doc. 1 fasc. monit.

- la nullità dell'ingiunzione non parendo *“esservi stata alcuna effettiva comunicazione ovvero consegna di documenti al consorzio esponente circa l'andamento del rapporto bancario”*,
- l'inammissibilità e comunque l'inefficacia probatoria della certificazione prodotta dalla banca ex art. 50 d. lgs. n. 385/93 (T.U.B.) in allegato al ricorso,
- la nullità *“delle operazioni effettuate sul conto corrente (...) poiché svolte da soggetti privi di potere rappresentativo e/o dispositivo per il Consorzio”*, e in particolare per le operazioni di *banking on line* svolte illecitamente dall'ex amministratore delegato Walter BEE,
- ed infine l' *“illegittimità degli addebiti operati a titolo di capitale, interessi e spese, ed ogni altro accessorio ovvero somma non preventivamente e chiaramente determinata”* ad opera di BANCA PROSSIMA sul conto corrente di causa;

C. che la Banca ha resistito all'opposizione replicando:

- in via pregiudiziale che il decreto ingiuntivo, notificato al Consorzio opponente sin dal 26/3/2012, era divenuto irrevocabile per tardività dell'opposizione, tanto che con provvedimento del 14/6/2012, era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
- e contestando subordinatamente, nel merito, ogni singolo motivo di opposizione, con particolare riguardo all'inopponibilità ad essa convenuta di eventuali limitazioni estrinseche del potere di rappresentare il Consorzio, di rilievo meramente interno o gestorio;

RILEVATO

D. che accolta in prima udienza l'istanza attorea di revoca dell'esecutività del decreto opposto concessa ex art. 647 c.p.c. dal giudice del monitorio e assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c., all'udienza del 5/11/2013 il giudice istruttore, *“ritenuto:*

- *quanto all'istanza di esibizione che, trattandosi di documentazione che si presume dovesse essere nel possesso anche del Consorzio correntista, andava prima dimostrato*

che questi ne avesse perso la disponibilità per causa incolpevole e ne avesse fatto previa richiesta all'istituto;

- e quanto alla prova testimoniale dedotta nella memoria dell'8/7/2012 (rectius, 2013), che non pare rilevante né soprattutto opponibile alla banca, chi e per quale ragione abbia concretamente operato sui conti del C.I.C.,

ha rigettato le istanze istruttore dell'attore e invitato e parti a precisare le conclusioni all'udienza del 28/10/2014;

che rassegnate dalle parti le rispettive conclusioni come in epigrafe, la causa è pervenuta il 20/1/2015 al Tribunale per la decisione;

RITENUTO IN VIA PRELIMINARE

E. che sono infondate:

- sia l'eccezione di inammissibilità che quella, collegata, di tardività dell'opposizione, per le ragioni già esposte dal giudice istruttore nell'ordinanza con cui, all'udienza del 12/3/2013, ha revocato la dichiarazione di esecutività del decreto, ragioni da aversi qui ritrascritte;

- sia l'eccezione di incompetenza territoriale, avendo BANCA PROSSIMA S.p.A. sede in Milano ed essendo tale foro (peraltro già di suo foro generale del pagamento *ex art. 20 c.p.c.*) espressamente richiamato ed accettato all'art. 28.1 delle clausole riportate nel documento di sintesi specificamente sottoscritto dal Consorzio;

- sia ancora l'eccezione relativa alle modalità con cui la procura *ad litem*, prodotta in originale da BANCA PROSSIMA nel giudizio di opposizione quale suo documento 3 (unitamente, *sub A*, a quella speciale 'sostanziale' al funzionario Fabio GATTI), è stata allegata al ricorso telematico, per le corrette ragioni da ultimo esposte dalla difesa della banca alle pagine 9 – 10 della sua comparsa conclusionale ed alla luce della preferibile interpretazione dell'art. 10 del D.P.R. n. 123/2001 li esposta;

RITENUTO

F. quanto al merito dell'opposizione,

- che la contestazione attorea della certificazione *ex art.* 50 T.U.B. utilizzata da BANCA PROSSIMA in sede monitoria appare infondata per l'assorbente considerazione della sua non contestata congruenza con gli estratti del conto corrente di causa pure prodotti in sede monitoria quale documento 2;
- che quanto a questi ultimi, la protesta del Consorzio attore di non averli mai ricevuti è inverosimile e comunque superata alla luce della non contestata (e documentata) ricezione ad opera dell'attore delle missive con cui la banca convenuta, prima il 31/8/2010 e quindi il 24/11/2010², ha revocato ogni affidamento in essere e chiesto il pagamento del saldo passivo allora in essere, del tutto congruente con gli estratti-conto riprodotti in copia in sede monitoria;
- che la doglianza relativa alla pretesa invalidità dei movimenti del conto per averli abusivamente effettuati senza autorizzazione il suo (*ex*) amministratore Walter BEE va disattesa per l'assorbente ragione in fatto che il Consorzio neppure ha saputo allegare (se e) quali movimenti che hanno concorso a formare lo scoperto, e quindi il proprio debito, di cui la banca ha chiesto il 29/11/2011 il pagamento (dopo averlo reiteratamente richiesto sin dall'agosto dell'anno precedente) sarebbero stati effettuati da Walter BEE al di fuori dei poteri ovvero quando quegli, dimessosi il 27/3/2008, non ne aveva più alcuno;
- che analoga, ed anzi ancora maggiore, genericità affligge la contestazione che il Consorzio opponente ha rivolto alla banca convenuta con riguardo alla formazione del saldo passivo del conto corrente, atteso che a fronte delle condizioni economico-giuridiche chiaramente pattuite per iscritto quali risultano dal documento di sintesi prodotto non è stata in concreto indicata alcuna singola posta che risulterebbe influenzata dalle pretese invalidità;

G. che per tutte le ragioni che precedono:

- a) l'opposizione va integralmente respinta senza necessità né possibilità di dar ingresso ai mezzi di prova offerti dall'opponente,

² Si tratta dei docc. 3 & 4 allegati al ricorso monitorio e riprodotti quale doc. (I) conv.



b) e il Consorzio attore va condannato a rifondere a BANCA PROSSIMA S.p.A. le spese anche del giudizio di opposizione, liquidabili -ai sensi del d.m.G. n. 140 del 20/7/2012 come modificato da ultimo dal d.m. n. 55 del 10/3/2014³ *medio tempore* pubblicati in G.U. e tenuto anche conto (i) dell'assenza di istruttoria, (ii) dell'infondatezza dell'eccezione preliminare di giudicato / tardività nonché (iii) della ripetizione (a tratti letterale) nelle memorie depositate dalla convenuta delle medesime difese- nella congrua misura di complessivi € 5.200,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% nonché, sull'imponibile complessivo di € 5.980,00, al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle vigenti aliquote di legge;

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Consorzio COMPAGNIA ITALIANA DI CONSERVAZIONE nei confronti della BANCA PROSSIMA S.p.A. citazione in opposizione passata alla notifica postale il 7/5/2012, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- 1. rigetta le eccezioni preliminari** tutte sollevate da entrambe le parti;
- 2. rigetta** anche nel merito **l'opposizione**, integralmente confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 8917/2012 emesso dal Tribunale di Milano l'8/3/2012;
- 3. condanna** il Consorzio attore a rimborsare alla banca convenuta le spese del giudizio di opposizione, che **liquida** in € **5.200,00**, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

Così deciso in Milano, il 26 gennaio 2015

il Giudice

Guido Vannicelli

³ Prestandosi adesione sul punto all'orientamento espresso da Cass. SS.UU., sent. n. 17406 del 12/10/2012.

